

Delibera n. 56/2016

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 7/2016 nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ai sensi del d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 maggio 2016

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1371/2007;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare l'articolo 16 (*"Pagamento in misura ridotta"*);

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, approvato con delibera n. 52/2014 del 4 luglio 2014, e in particolare l'articolo 5 comma 2;

VISTA la delibera n. 7/2016, del 28 gennaio 2016, notificata con nota prot. 779/2016 del 3 febbraio 2016, con la quale si avviava un procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014 in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato dal sig. Stefano Bobò, anche in nome e per conto della sig.ra Stefania Mauro, pervenuto in data 28 settembre 2015 (prot. ART 4672/2015), per l'eventuale adozione nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1371/2007;

CONSIDERATO che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 7/2016, come esplicitato al punto 9 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare di euro 3.333,33, per la prima violazione contestata, e per l'ammontare di euro 3.333,33 per la seconda violazione contestata;

VERIFICATO che il predetto pagamento, per l'importo totale di euro 6.666,66 risulta avvenuto in data 29 marzo 2016;

CONSIDERATO che il pagamento della sanzione in misura ridotta comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 7/2016;

DATO ATTO che Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., adempiendo all'intimazione contenuta nel dispositivo (punto 12) della delibera n. 7/2016, ha rimosso la dicitura di cui al paragrafo 16.4 del Contratto di trasporto;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. La chiusura, in relazione agli aspetti di fatto e di diritto descritti in motivazione che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento avviato con la delibera n. 7/2016 del 28 gennaio 2016 nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ed in particolare l'estinzione del procedimento sanzionatorio con riferimento alla violazione dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1371/2007 per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 6.666,66.

Torino, 11 maggio 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi